



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

M_INF-CSLP
Consiglio Superiore LL.PP.
CSLP_STC
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0003080-08/05/2014-USCITA
65.01.01

IL PRESIDENTE REGGENTE

VISTO il D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni” ed in particolare il punto 11.1.8 *Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato;*

VISTO il D.M. 14/01/2008 di approvazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” ed in particolare il punto 11.2.8 *Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato;*

VISTO il voto n. 17 reso dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori in data 10 marzo 2006 “Interpretazione in merito ad alcuni passi del capitolo 11 del testo unitario relativo a *Norme Tecniche per le Costruzioni*”;

VISTO il D.M. n. 156 del 09/05/2003 “Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246”;

VISTO il Decreto di questa Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. **1440 del 11.02.2011** con il quale è stata rilasciata alla Società **SGM S.r.l., con sede in S. Mariano di Corciano (PG)**, l’autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato di cui al D.M. 14.01.08 p.11.2.8;

VISTO il punto 1. dell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 1440 del 11.02.2011** che fissava il periodo di validità dell'autorizzazione in tre anni a decorrere dalla data della relativa emissione;

CONSIDERATO che l'Organismo non ha provveduto a presentare in tempo utile una istanza di rinnovo dell'autorizzazione concessa con il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 1440 del 11.02.2011** ;

VISTA la nota **n.1342 del 28.02.2014** con la quale il Servizio Tecnico Centrale ha comunicato allo stesso Organismo che in data 11/02/2014 ha avuto termine il periodo di validità del Decreto del Presidente del Cons. Sup. LL.PP. n. 1440 del 11.02.2011 ai fini dell'autorizzazione di cui all'oggetto, con la conseguente impossibilità di svolgimento di attività ai fini della certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato;

VISTA la nota **n.1812 del 18.03.2014** con la quale il Servizio Tecnico Centrale, a fronte di una istanza di rinnovo di autorizzazione nel frattempo pervenuta, ha comunicato all'Organismo la necessità di procedere all'inoltro di una istanza volta al rilascio di una "Nuova" autorizzazione.

VISTA l'istanza in data **27.03.2014**, della **SGM S.r.l. con sede in S. Mariano di Corciano (PG)**, volta all'ottenimento di una "Nuova" autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;

PRESO ATTO che dalla scheda predisposta dal Servizio Tecnico Centrale risulta che, sulla base dell'istruttoria svolta nei riguardi di **SGM S.r.l., con sede in S. Mariano di Corciano (PG)**, in relazione ai compiti di attestazione della conformità previsti dal voto n. 17 reso dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 10 marzo 2006 "Interpretazione in merito ad alcuni passi del capitolo 11 del testo unitario relativo a *Norme Tecniche per le Costruzioni*" e dalle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale, lo stesso Servizio ha espresso parere favorevole;

VISTO il parere favorevole espresso in data **16/04/2014** dal Comitato di accreditamento istituito presso il Servizio Tecnico Centrale;

DECRETA



Art. 1

La società **SGM S.r.l.**, con sede in **S. Mariano di Corciano (PG), Via Y. Gagarin 69/71**, nel seguito denominata "Organismo", è **autorizzata**, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, all'espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato, in conformità alle procedure depositate presso il Servizio Tecnico Centrale ed in armonia con le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale;

Art. 2


1. Ai fini dell'espletamento di tali attività il Direttore Tecnico dell'Organismo è il **Dott. Ing. Alberto BUFALI**.
2. Le attività di certificazione, di cui al precedente art. 1, devono essere svolte presso la sede dichiarata dall'Organismo durante l'istruttoria, cioè nei locali siti in **S. Mariano di Corciano (PG), Via Y. Gagarin 69/71**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente abilitazione l'organismo invia alla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale – la copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni dichiarate dall'Organismo nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, decorre dalla data del presente decreto ed ha durata di tre anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.



3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 5

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto all'art.8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, l'inosservanza di quanto prescritto nel presente decreto.

Roma, li

IL PRESIDENTE REGGENTE
(Dott. Ing. Massimo SESSA)

